**LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10**

**Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post**

**mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.**

**(20G00024)**

*(GU n.55 del 4-3-2020)*

 Vigente al: 19-3-2020

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 Oggetto

 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del

proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di

formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno

espresso in vita il loro consenso secondo le modalita' stabilite

dall'articolo 3.

 2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e'

informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e'

disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del

corpo umano.

 3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca

scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata

accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai

sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti

attuativi.

 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del

defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima

di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca

scientifica.

 Art. 2

 Promozione dell'informazione

 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e

consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere

tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente

legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per

la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in

conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo

8, iniziative volte a:

 a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di

libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e

private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle

disposizioni della presente legge;

 b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione

presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le

organizzazioni di volontariato, una corretta informazione

sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di

studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

 Art. 3

 Manifestazione del consenso

 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post

mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo

dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6,

della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata

all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di

conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi

alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2017, n. 205.

 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica

altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata

« fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del

consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo'

indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso

di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute

prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva

impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i

compiti previsti dalla presente legge.

 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone

maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della

nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la

sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al

sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il

fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in

qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente.

 4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo'

essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse

modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

 5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con

le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata

all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca

dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed

urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia'

manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa

con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico,

con l'assistenza di due testimoni.

 6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei

tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al

comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita'

genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi

della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e'

espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del

presente comma.

 Art. 4

 Centri di riferimento

 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture

universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da

utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e

l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente

legge.

 2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui al comma 1 che

richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti

devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali

il comitato etico indipendente territorialmente competente,

individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,

dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,

n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,

n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia

rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica di formazione,

laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento

autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola

autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di

appartenenza.

 Art. 5

Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la

 conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti

 1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale

dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la

conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.

 2. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della

salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico

che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento

competente per territorio, al quale da' notizia della morte del

disponente.

 3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca

dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede

al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda

sanitaria di appartenenza del disponente.

 4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo

si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 6

 Restituzione del corpo del defunto

 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4,

che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di

ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1,

sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni

dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.

 2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso

fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione,

nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri

di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono

nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

 Art. 7

 Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,

 di formazione e di ricerca

 1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post

mortem non puo' avere fini di lucro.

 2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di

studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi

dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca

sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai

sensi dell'articolo 4.

 Art. 8

 Regolamento di attuazione

 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma

1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con

il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede

a:

 a) stabilire le modalita' e i tempi, comunque non superiori a

dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il

trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto

in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di

riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere

alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di

appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le modalita' per

le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di

riferimento;

 b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei

defunti ai fini di cui alla presente legge;

 c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello

stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

 d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo

2, comma 2.

 Art. 9

 Disposizioni finanziarie

 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le

sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

 Art. 10

 Abrogazione

 1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e'

abrogato.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 10 febbraio 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede